

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.60

del 02.03.2004

O G G E T T O

Approvazione della proposta di comodato con la ditta "MMG ITALIA srl" per la concessione di automezzo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate.

L'anno duemilaquattro, il giorno due del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig. Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 16.3.2004
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con sempre maggior frequenza il Servizio Sociale del Comune si trova a dover rispondere alla richiesta di cittadini anziani e/o disabili che hanno bisogno di essere trasportati verso varie strutture;
- per far fronte a tali richieste sino ad ora si è ricorsi ai servizi del SER Molfetta, con tutte le difficoltà del caso;
- è giunta ora la proposta della ditta “M.M.G. Italia srl” che è in grado di offrire piccoli veicoli debitamente attrezzati per il trasporto anche di disabili e dei loro ausili in comodato d’uso gratuito, profittando del fatto che tali mezzi vengono acquistati con la copertura economica offerta da aziende che vedono, in cambio della donazione il proprio logo stampato su tali mezzi a mo’ di pubblicità;
- Visto che l’uso del mezzo fornito in comodato comporta per l’Ente la sola spesa per l’assicurazione, la tassa di possesso annuale, il carburante e la manutenzione alla cui quantificazione con contestuale impegno provvederà il competente Dirigente del Settore Socialità;
- Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Settore, secondo quanto disposto dall’art. 49 – D.Lgs. 267/2000;
- Visto il parere contabile espresso dal Responsabile Settore Contabilità, secondo quanto disposto dall’art. 49 – D. Lgs.267/2000;

Con votazione unanime palese, resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di accogliere la proposta avanzata dalla Ditta “MMG Italia Srl” in merito alla concessione all’Ente di un automezzo in uso

gratuito da adibire esclusivamente al trasporto ed altri servizi in favore di cittadini svantaggiati, anziani e disabili.

- 2) Di approvare e sottoscrivere il contratto di comodato d'uso elaborato dalla Ditta "MMG Italia Srl", il cui schema è parte di questo atto, demandando al Dirigente del Settore Socialità ogni ulteriore adempimento.
- 3) Trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco, al Segretario Generale, alla ditta "MGG Italia srl" e al Settore Socialità per quanto di rispettiva competenza.

**CONCESSIONE IN COMODATO DI N.1 AUTOMEZZO, APPOSITAMENTE
ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE, DA
PARTE DELLA M.M.G. ITALIA S.r.l.**

L'anno duemilaquattro, il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Molfetta

E

La Ditta M.M.G. di Cornate d'Adda _____

nella persona di _____

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Municipale n. _____ del

SI CONVIENE

Quanto segue: _____

Oggetto e scopo

Art. 1 (Oggetto)

Il concedente, in qualità di proprietario del bene mobile, così come individuato al successivo art. 1.1, intende concedere in comodato il bene mobile all'Ente beneficiario, il quale accetta e si impegna ad utilizzare, con la dovuta diligenza, il bene mobile, secondo quanto prescritto dal successivo art. 1.3.

Art. 1.1 – (Individuazione del bene mobile)

Ai fini del presente accordo per bene mobile si intende 1 autoveicolo di marca FIAT mod. Doblò 1.9 D, idoneo al trasporto di 5 passeggeri (compreso il guidatore), adibito al trasporto di persone svantaggiate come definito al successivo art. 1.4, il cui valore, ai fini del presente atto, viene stabilito in € _____

Art. 1.2 (Stato di conservazione del bene mobile)

Il concedente consegnerà all'Ente beneficiario un veicolo, come sopra individuato, nuovo di fabbrica, tale da consentire l'uso concordato, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua fruizione.

Art. 1.3 – (Destinazione del bene mobile)

Il bene mobile si intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate ed attività connesse.

Art. 1.4 – (Persone svantaggiate)

Per persone svantaggiate si intendono gli anziani, i disabili e comunque, coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali e familiari.

B. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Art. 2 – (Titolarità giuridica)

L'Ente beneficiario non potrà in alcun momento avanzare pretesa sul bene mobile descritto al precedente art. 1.1 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sul bene mobile per soddisfare i loro diritti di credito. Per tutta la durata del contratto, unico titolare del diritto di proprietà sul bene mobile, è il Concedente.

Art. 2.1 (Condizione sospensiva)

L'Ente beneficiario dichiara di essere a conoscenza e di accettare che la consegna del bene mobile rimane subordinata al soddisfacimento della seguente condizione: a) la vendita da parte del Concedente, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, degli spazi pubblicitari, in misura pari ad almeno il 60% (sessanta per cento) della superficie del bene mobile a tal fine destinabile.

Art. 2.2 (Avveramento della clausola sospensiva)

Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui si è avverata la condizione sospensiva di cui all'art. 2.1, il Concedente si impegna a comunicare all'Ente beneficiario l'avvenuto avveramento mediante raccomandata A/R.

Art. 2.3 – (Mancato avveramento della clausola sospensiva)

Se entro i 30 (trenta) giorni successivi allo spirare del termine perentorio di sei mesi, disposto dall'art. 2.1, la clausola sospensiva non si è avverata, il Concedente si impegna a comunicare all'Ente beneficiario il mancato avveramento, mediante raccomandata A/R.

Art. 2.4 –(Consegna del bene mobile)

La consegna del bene mobile avverrà presso la sede legale dell'Ente beneficiario a cura del Concedente, entro i 90 giorni successivi alla data in cui si è avverata la condizione sospensiva, di cui al punto 2.1.

Art. 2.5 – (Vendita degli spazi pubblicitari successiva alla consegna)

Qualora alla consegna del bene mobile non sia ancora stata completata la vendita di tutti gli spazi pubblicitari disponibili sulla superficie del bene mobile, così come previsto agli artt. 2 e 2.1, è, in ogni caso, fatto salvo il diritto

del Concedente a procedere alla vendita degli spazi pubblicitari ancora disponibili senza alcuna interruzione né limiti temporali.

A tal fine, il Concedente concorda con l'Ente beneficiario, la messa a disposizione del bene mobile in orari compatibili che non penalizzino i servizi garantiti alle persone di cui all'art. 1.4, presentando preliminare richiesta scritta all'Ente beneficiario, comunicata anche via fax, almeno 7 giorni prima, al fine di apporre i nuovi loghi pubblicitari sulle superfici del bene mobile che verranno ceduti in forza di contratti stipulati dal Concedente.

C. – DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE MOBILE CONCESSO IN COMODATO

Art. 3 – (Decorrenza del contratto)

Il contratto decorre dalla data di consegna del bene mobile, così come individuata all'art. 2.2, nelle mani del legale rappresentante dell'Ente beneficiario o di un suo delegato e avrà la **durata di 4 anni**.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto (quattro anni dalla consegna), si verifichi che l'Ente beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, il Concedente potrà esigere l'immediata restituzione del bene mobile. Resta inteso che, in caso di restituzione del bene mobile, è in ogni caso escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Ente beneficiario.

Art. 3.1 – (Recesso dal contratto)

Il Concedente ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche successivamente all'avvenuta consegna del bene mobile, previo preavviso di 30 giorni da comunicare all'Ente beneficiario mediante raccomandata A/R.

Art. 3.2 – (Restituzione del bene mobile)

Il bene mobile comodato verrà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente beneficiario dovrà avvenire presso la sede sociale del concedente entro 90 giorni dalla data di preavviso.

Art. 3.3 – (Clausola penale)

Nel caso in cui l'Ente beneficiario ritardi la restituzione del bene mobile comodato (salvo caso di forza maggiore), sarà dovuta al Concedente una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad € 100 (cento) per ogni giorno di ritardo.

Art. 3.4 – (Rinnovo del contratto)

Qualora il presente contratto non venga disdetto prima da una delle parti contraenti, tramite formale comunicazione raccomandata A/R, all'approssimarsi della scadenza dei 4 anni, l'Ente beneficiario, se lo terrà opportuno, potrà dichiarare la propria disponibilità al rinnovo per altri 4 anni, con invio di raccomandata A/R, almeno tre mesi prima della scadenza naturale, previa assunzione di formale atto deliberativo.

Art. 3.5 – (Risoluzione del contratto)

Ai fini del presente contratto il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto e, in particolare, degli obblighi imposti dai successivi articoli 5 e 6, costituiscono giusta causa di risoluzione del presente contratto.

D. – CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 4 – (Spese relative alla circolazione)

Il Concedente, in quanto proprietario del bene mobile, provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse

connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge e dei premi annuali relativi alle assicurazioni volontarie la cui sottoscrizione è prescritta dal successivo art. 4.1 del presente contratto.

Art. 4.1 – (Assicurazione volontarie prescritte)

E' prescritta la stipulazione di tutte le polizze assicurative, necessarie a sollevare il Concedente da qualunque rischio connesso alla circolazione e alla custodia del bene mobile. Resta inteso che sarà esclusiva cura del Concedente la scelta della compagnia di assicurazione ritenuta idonea: la scelta non potrà in alcun modo essere sindacata dall'Ente beneficiario.

Art. 4.2 – (Sostituzione del bene mobile perito)

Il Concedente si impegna, nei confronti dell'Ente beneficiario, a sostituire il bene mobile, nel caso in cui quest'ultimo perisca per causa ad esso non imputabile, sempre che l'evento del perimento sia contemplato tra i rischi coperti dalle polizze assicurative stipulate. Ai fini del presente contratto si intende perimento del bene mobile, il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.

Art. 4.3 – (Riparazione del bene mobile)

Il Concedente si impegna nei confronti dell'Ente beneficiario a riparare il bene mobile nel caso in cui quest'ultimo risulti non più idoneo all'uso a cui lo stesso è destinato, sempre che l'evento del danneggiamento sia contemplato tra i rischi coperti dalle polizze assicurative stipulate ovvero lo stesso non sia imputabile al produttore di bene mobile. Ai fini di presente contratto si intende danneggiamento del bene mobile qualunque evento che comporta la riduzione delle funzionalità dello stesso ovvero l'impossibilità dell'utilizzo e i cui effetti dannosi sono eliminabili grazie a riparazione.

Art. 4.4 – (Riaddebito degli oneri e delle spese)

Le spese sostenute dal concedente, in conformità a quanto prescritto dall'art. 4 del presente accordo, saranno addebitate all'Ente beneficiario mediante emissione di regolare fattura.

Il Concedente, nel caso in cui riesca a vendere almeno l'85% della superficie del bene mobile destinabile agli spazi pubblicitari, si impegna ad accollarsi a totale suo carico tutte le spese relative alla tassa di circolazione (art.4) e delle assicurazione (art. 4.1).

Art. 4.5 – (Stima del bene mobile)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 del Codice Civile, la stima del bene, dal quale scaturisce il valore assicurabile, è effettuata unicamente al fine della responsabilità per il perimento del bene comodato, restando inteso che la proprietà del medesimo permane, per legge, in capo al Comodante.

E. – DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONCEDEnte

Art. 5 (Trasferimento delle garanzie)

Il Concedente, unico titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto del presente contratto, con la consegna del bene mobile trasferisce all'Ente beneficiario tutte le garanzie ricevute dal produttore o dal venditore al momento dell'acquisto.

Art. 5.1 – (Utilizzo degli spazi pubblicitari)

Rimane diritto esclusivo del Concedente apporre, sostituire, eliminare dalle superfici del bene mobile i messaggi pubblicitari.

Art. 5.2 – (Tipologia dei messaggi pubblicitari)

Il Concedente si impegna a non apporre sul bene mobile messaggi pubblicitari che, per la loro natura, possano risultare in contrasto con le finalità dell'Ente beneficiario e l'interesse degli utenti, che si possono così qualificare:

- a) messaggi contrari all'ordine pubblico, messaggi contrari al buon costume, con contenuto politico;
- b) qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell'Ente beneficiario.

F. – DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ENTE BENEFICIARIO

Art. 6 – (Utilizzo del bene mobile)

L'Ente beneficiario, a cui viene concesso in uso il bene mobile, si obbliga ad utilizzare il bene stesso per finalità rientranti nel perseguimento dell'oggetto sociale dell'Ente beneficiario e sempre nel rispetto della destinazione disposta dell'art. 1.3 del presente accordo.

Art. 6.1 – (Delimitazione dell'uso)

E' fatto divieto all'Ente beneficiario, di servirsi del bene mobile per finalità diverse da quella indicata all'art. 1.3. E' inoltre fatto divieto all'Ente beneficiario di concedere il bene in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura che non siano già concessionari di Servizio per persone anziane e/o handicappati per conto del Comune, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto dal Concedente.

Art. 6.2 –(Diligenza dell'uso)

L'Ente beneficiario si obbliga ad utilizzare il bene e conservarlo con la dovuta diligenza del buon padre di famiglia. L'Ente beneficiario si impegna a mantenere in ordine il bene mobile, rispettando le norme di manutenzione consigliate dal produttore.

Art. 6.3 – (Gestione ordinaria)

Sono a carico dell'Ente beneficiario i costi derivanti dall'utilizzo del bene, quali i costi di manutenzione e di consumo, i costi relativi alle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità pubbliche indispensabile per l'utilizzo.

Art. 6.4 –(Collaudi periodici)

L'Ente beneficiario si impegna ad eseguire tutti i collaudi periodici richiesti per il normale funzionamento del bene mobile, derivanti dalle finalità per il quale viene concesso in uso, in particolare il collaudo biennale al quale deve essere sottoposto l'elevatore (se esiste).

Art. 6.5 – (Personale addetto)

L'Ente beneficiario si obbliga, nell'utilizzo del bene mobile, ad impiegare esclusivamente personale che possiede tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del bene mobile, come individuato all'art. 1.1.

Sono a carico dell'Ente beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida del bene mobile o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa all'utilizzo del bene oggetto del presente contratto.

Art. 6.6 – (Tutela del messaggio pubblicitario)

E' fatto divieto all'Ente beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati dal concedente sullo spazio disponibile del bene mobile, salvo per messaggi osceni e lesioni del decoro, né di apporre di diversi. L'Ente beneficiario è altresì obbligato ad informare il Concedente di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso del bene mobile tale da ridurre in qualche modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.

G. – MODIFICHE CONTRATTUALI

Art. 7 – (Modifiche)

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto, firmato da ciascuna delle parti.

H. – COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Art. 8 –(Comunicazioni)

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo delle parti. Resta inteso che, presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

I – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 9 – (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, indipendentemente dal numero delle parti che lo hanno sottoscritto, sarà deferita ad un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Trani.

Art. 9.1

La natura dell'arbitrio sarà rituale e l'arbitro si pronuncerà secondo diritto.

Art. 9.2

Il lodo dovrà essere pronunciato entro 120(centoventi) giorni dall'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro unico.

Art. 9.3

Salvo diverso accordo tra le parti, sede dell'arbitrato sarà Molfetta.

L. – FORO COMPETENTE

Art. 10 – (Foro competente)

In tutti i casi in cui una controversia sull'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto debba ritenersi sottratta alla competenza dell'arbitro unico, essa sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Trani.

M. – DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Art. 11

Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, dalle norme degli artt. 1803 – 1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono e si fa riferimento alla delibera della Giunta Municipale del Comune di Molfetta n. _____ del _____, che anche se non materialmente allegata, le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Art. 12 (Spese)

Tutte le spese relative al presente atto e quelle consequenziali, sono a completo ed esclusivo carico dell'Ente beneficiario, senza diritto di rivalsa. Ai sensi delle vigenti disposizioni, il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Letto confermato e sottoscritto

Per il Comune di Molfetta

Per la Ditta "MMG ITALIA srl"
